

18/10/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere (*entrata ore 21:11*)
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere (*entrata ore 20:58*)
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere (*entrata ore 20:58*)
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assente il dott. Luca Longo. Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:



1. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
2. Procedimento disciplinare P.A. / M. A. ore 20:00;
3. Casi di Deontologia:
 - a) P.E. / G.L.
 - b) O.P. / I.F. - M.A.
 - c) parere su quesito prot opl_0001818/2018
 - d) F.E. / G.P.
 - e) S.C. / P. P.M.
 - f) B.L. / M.R.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:40

Si passa al punto 1 dell'OdG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura della delibera di affidamento d'incarichi relativi ai progetti Referenti territoriali, Partnership ed eventi e Presentazione libri e agli eventi "Etichetta, narrazione o opportunità d'incontro" (che sarà tenuto da Bornia, Molinari e Lingiardi il 5 novembre in Casa della psicologia) e "La fatturazione elettronica tra privati" (che sarà presentato da Giostra e Sturaro il 13 novembre).

La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 269/18)



Si passa al punto 2 dell'OdG: Procedimento disciplinare P.A. / M. A..

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la comminazione dell'avvertimento ai sensi degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico a P.A.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di archiviare il caso B.A. / G. L.F.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

(delibera n. 270/18)

Si passa al punto 3 dell'OdG: casi di deontologia

a) P.E. / G.L.

Alle ore 20:58 entrano i Consiglieri Mauro Grimoldi e Cristina Contini

Alle ore 21:11 entra il Consigliere Paolo Campanini

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Si comunica al Consiglio che l'iscritta con Delibera di accoglimento si è cancellata il 21.6.2018. Tanto si evidenzia che il Consiglio possa adottare la Delibera del procedimento disciplinare ai sensi dell'Art. 12 c. 2 del Regolamento disciplinare OPL. Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di

sospendere il procedimento.



La delibera di **sospensione del procedimento** del caso **P.E. / G.L.** viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 271/18)**

b) O.P. / I.F. - M.A.

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 1.2.2017 l'esponente, padre di un minore coinvolto in «*un procedimento penale mosso a carico del maestro di scuola elementare per reati di violenza sessuale e corruzione di minori*», lamenta che l'iscritta ha accettato un incarico in assenza di ogni formalità per svolgere la funzione di ausiliario di P.G. a tutela di un minore (di anni 8), forse abusato sessualmente dal proprio maestro, in occasione di un incumbente di estrema delicatezza esperito proprio nell'ambito di un sopralluogo dei luoghi dove sarebbero avvenuti alcuni degli episodi di violenza (*ndr: l'iscritta è stata chiamata a presenziare per tutelare il minore durante il sopralluogo*) e in seguito in modo altrettanto informale le è stato richiesto dalla PG di produrre delle osservazioni scritte; l'iscritta, nonostante avesse piena consapevolezza dell'inadeguatezza delle modalità con cui l'incumbente si stava svolgendo (*"con la brutalità con cui è stato svolto"*, ha scritto il Tribunale in proposito), pur avendo riferito che l'unica sua funzione in quel contesto era la protezione del minore, nonostante la presenza di più persone estranee e potenzialmente minacciose o comunque

pericolose per la tranquillità e la stabilità emotiva del minore, non è mai intervenuta a tutela di quest'ultimo, né gli ha mai prestato concreta assistenza nel corso del sopralluogo e, in relazione allo stesso incombente, ha addirittura predisposto una relazione del tutto diversa dalla tutela del minore - che non aveva prestato - e del tutto avversa allo stesso. In violazione dell'art. 26 del C.D., pur avendo preso atto che l'incombente e l'indagine riguardavano la scuola frequentata dai suoi figli negli ultimi 10 anni - e quindi un ambiente scolastico (persone e luoghi) di cui aveva una conoscenza di lunga data - non solo non si è astenuta dall'incarico, ma ha anche arricchito la propria relazione con dettagli che le derivavano proprio dalla sua esperienza personale di "mamma" utente della scuola; nonostante fosse del tutto ignara degli elementi di indagine e della situazione del minore, ha redatto una relazione molto particolareggiata (inserendovi dettagli frutto delle proprie conoscenze personali e informazioni fornite dalla P.G. e da lei non verificate direttamente), giungendo a offrire interpretazioni di tipo (apparentemente) diagnostico e suggerimenti anche investigativi. Ciò si ritiene costituisca una chiara violazione dell'art. 7 del C.D. Sempre nella relazione sul sopralluogo inviata alla Squadra Mobile in qualità di ausiliario di P.G. - come specificamente indicato nella relazione stessa - ha formulato delle valutazioni relative alla attendibilità del bambino (ad esempio: *«le dichiarazioni appaiono decisamente bizzarre e a tratti incongruenti con un piano di realtà che sarà facilmente oggetto di analisi e di verifica da parte degli inquirenti»*) pur non disponendo di alcun elemento per potersi esprimere al riguardo in tali termini, come la stessa ha poi più volte ammesso nel corso del suo esame. Nonostante il ridimensionamento del proprio elaborato operato a dibattimento, la relazione era formulata in maniera tale da introdurre nel procedimento penale degli spunti interpretativi del tutto errati (errori cui si è potuto



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

porre rimedio, appunto, solo a seguito di un approfondito esame testimoniale). A parere degli scriventi, ciò vale a integrare una violazione dell'art. 25 del Codice Deontologico.



Chiarimenti

In data 14.2.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta precisa che la vicenda in esame trae origine da un invito verbale e informale che ha ricevuto da parte della P.G. su incarico del PM a partecipare ad un sopralluogo che era stato espressamente chiesto e sollecitato dai difensori di parte lesa, i quali ne avevano fatto richiesta a seguito delle dichiarazioni rese dal minore, in modalità protetta, alla neuropsichiatra. L'invito verbale è stato rivolto alla iscritta ed *«è stato accolto senza indugio, nel solo interesse di tutela del minore, pur senza formale nomina, come spesso nella prassi del mio coinvolgimento»*. *«Nel pieno esercizio delle mie funzioni professionali per le quali la Tutela del Minore in ogni campo è prioritaria, di accettare ugualmente l'incarico malgrado la mancanza dei formalismi usati in casi analoghi. A tal riguardo, preciso che la richiesta che mi era stata rivolta era solo quella di stare "vicino al bambino durante una prova psicologica ed emotiva di tale portata"»*. Ribadisce che gli unici motivi che l'hanno portata ad accettare l'incarico sono stati *«l'urgenza di quella mattina e la fiducia negli operatori di P.G.»* L'iscritta dichiara di non aver potuto richiedere alcuna liquidazione per la prestazione professionale proprio a causa della mancanza di incarico ufficiale. L'iscritta sostiene che non ci fosse incompatibilità professionale a causa del fatto che le indagini si svolgessero nel plesso scolastico frequentato in passato dai suoi figli; afferma di non aver mai conosciuto l'imputato a causa della differenza di età dei figli, di non aver mai avuto interlocuzioni con Preside e Vicepreside allora in carica, di avere buone relazioni lavorative con la Questura di V., il Commissariato di V. e

in diverse stazioni di Carabinieri della provincia proprio nell'ottica di una cooperazione proficua tra gli operatori.

L'iscritta evidenzia *«a dispetto di quanto sostiene controparte, nel caso in esame il ruolo di protezione del minore è stato pienamente assolto.... Il bambino, in tal senso, non è mai stato messo in difficoltà;...non era necessario né opportuno né richiesto dal PM, ... di interagire di continuo con lui, di interfacciarsi con lui come avviene in un'audizione protetta video-registrata».*

L'iscritta sostiene che fosse inevitabile che il minore si trovasse a disagio in una situazione così emotivamente complessa.

L'iscritta sostiene di aver sottolineato come la presenza di numerosi soggetti potesse essere critica tuttavia, tutte le persone coinvolte avevano titolo ad essere presenti (padre, madre, bidella che però è stata allontanata, 2 agenti di polizia di cui uno in disparte e la Vicepresidente) e afferma che si trattava di una situazione differente da un'audizione protetta.

Riguardo alla richiesta di scrivere *«due righe»*, l'iscritta sostiene di aver agito nuovamente in ragione *«del rapporto di fiducia e collaborazione professionale e che non si trattasse di una sua dimenticanza, vista la sua lunga esperienza professionale»* non riscontrando che fosse inopportuno.

L'iscritta sostiene che, proprio per il fatto che l'incarico fosse, *«di fatto»*, sia stato lecito per lei ricevere sommarie informazioni sul caso *«che introducevano quanto il bambino sarebbe andato a narrare e racchiudevano in breve quanto gli fosse accaduto nei mesi precedenti»*. L'iscritta stessa durante il dibattito è rimasta stupita del fatto che le sue osservazioni siano state ammesse agli atti pur senza nomina formale. Aggiunge che le sue note sono state *«sommarie»* proprio *«in ragione dell'urgenza»* e che *«a seguito di una nomina ufficiale, ci sarebbe poi stata una relazione più ordinata e completa, organica*



e chiara». L'iscritta ribadisce che non si aspettava che le sue sommarie osservazioni venissero ammesse agli atti e sottolinea come fossero «PRIVI DI ALCUN ELEMENTO DIAGNOSTICO»...*Ogni elemento, ogni termine, ogni avverbio sono stati strumentalizzati e soggettivamente interpretati*».

L'iscritta aggiunge che le sue osservazioni servissero a «suffragare - in altra sede opportuna e diagnostica - che il bambino avesse davvero vissuto un evento traumatico e, invece, sono state strumentalizzate.

Riguardo al suo atteggiamento nel corso del dibattimento (cita l'Avv: «la dott.ssa abbia preso coscienza della gravità del proprio comportamento») l'iscritta sostiene di aver percepito un'ingiustizia a causa dell'aggressività dell'avvocato, come se lei stessa fosse l'imputata, «solo per aver fornito una prestazione sollecita e puntuale, pur nella imprudenza di non avere sollecitato la formalità di un incarico che la potesse tutelare da quanto ora le viene contestato, e nella totale buona fede della correttezza di quanto fatto e scritto e che successivamente è stato del tutto manipolato (non si comprende a che fine)».

In conclusione l'iscritta riprende alcuni passaggi già ampiamente esposti, aggiungendo che il sopralluogo «non è stato brutale» così come descritto dal Tribunale. «Il bambino, schivo di suo per la situazione, non è mai stato messo in difficoltà e la funzione di protezione dell'ausiliario di PG non è mai mancata; non è assolutamente aderente al vero che la psicologa non sia mai intervenuta in tutela del bambino». «Il bambino, infine, non ha mai avuto bisogno di "concreta assistenza" poiché è stato lasciato libero con i suoi modi ed i suoi tempi di assolvere al compito che gli era stato richiesto, per volontà esplicita del padre». Le osservazioni sono state redatte in brevissimo tempo viste le scadenze delle festività, «non c'è alcuna esplicita valutazione diagnostica ma solo la registrazione netta di quanto espresso dal bambino come se fosse stato fatto lo sbobinamento di una registrazione» (Art.25).



Commissione Deontologica



La Commissione Deontologica tenuto conto dell'esposto e dei chiarimenti pervenuti, rileva che l'iscritta ha svolto due atti professionali: la presenza al sopralluogo come ausiliario di P.G. e la stesura delle sue osservazioni circa il sopralluogo. L'iscritta è stata presente al sopralluogo su richiesta della PG con il mandato di ascoltare. Successivamente le è stato chiesto di scrivere «due righe». L'iscritta ha redatto una relazione avente come oggetto: «osservazione concernenti il sopralluogo avvenuto presso le scuole In relazione alle rivelazioni del minore...» (Si veda relazione allegata all'esposto). Si rimanda anche alla lettura del documento relativo all'udienza del 03.03.2016 dove viene svolta l'audizione dell'iscritta.

Inoltre dalla sentenza allegata all'esposto è possibile apprendere la storia completa della vicenda. In particolare a pag. 15 viene descritto il secondo atto investigativo rappresentato dal sopralluogo: «Dalla documentazione fotografica acquisita relativa al sopralluogo mostra con tutta evidenza lo spaesamento di un bambino che viene portato in un luogo dove lui stesso dichiara di aver subito degli abusi, e lo si vede con il suo cappuccio calzato in testa nonostante il caldo del riscaldamento (quasi a cercare una difesa) e perso nel vuoto di quei locali». «...ancor più merita censura la presenza della dott. ssa O. non tanto per la giustificazione (assolutamente sacrosanta in termini di tutela del minore), ma per il modo in cui è stata condotta». «Con una nomina meramente verbale, su semplice richiesta della dott.ssa N. che la chiama quel sabato mattina antivigilia di Natale e che le dice "... Mi ha detto: "Guarda, non ho però nessuna nomina, vieni, ma ascolti soltanto quello che il bambino racconta ". Io sono andata e non ho fatto nessuna domanda al bambino, ho ascoltato quello che il bambino raccontava alla dott.ssa N. che faceva... diciamo così lo invitava a raccontare gli episodi in palestra ..." la dott.ssa O. non solo è stata presente, ma anche redatto

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

una relazione avente ad oggetto "osservazioni concernenti il sopralluogo"».

In questa relazione, che la teste ha confermato essere stata richiesta dalla dott. N. e che lei ha redatto nel pomeriggio di quello stesso giorno, ha riportato quello che si ricordava, facendo transitare anche della scienza privata (come la presenza delle tende alle finestre negli ultimi dodici anni) o valutazioni che non supportate da elementi oggettivi di conoscenza o di indagine psicologica attinente al caso non rivestono alcun valore probante come quella che *"le dichiarazioni appaiono decisamente bizzarre e a tratti incongruenti con un piano di realtà che sarà facilmente oggetto di analisi e di verifica da parte degli inquirenti"*.

L'iscritta ha redatto una relazione in cui esprime valutazioni e giudizi senza una conoscenza adeguata e senza valutare ipotesi interpretative alternative e pertanto si ipotizza la violazione dell'Art. 7 *(Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile).*

La commissione ritiene che l'iscritta, nelle modalità in cui ha accettato il mandato, nella stesura della relazione, nelle valutazioni riportate, abbia violato l'Art. 5 *(Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).*

Si ipotizza un violazione dell'Art. 25 in quanto l'iscritta ha formulato delle valutazioni, per altro non richieste, con una comunicazione non rispettosa anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. Non essendoci un mandato a una



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

relazione valutative e il consenso dei genitori si ipotizza la violazione dell'Art. 31 (Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela).



Infine si ritiene una violazione dell'Art. 3; "Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri..... è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze".

La C.D propone quindi l'apertura ai sensi degli Artt. 3 - 5 - 7 - 22 - 25 - 31

Camera di Consiglio

Viene data integrale lettura della relazione.

Un Consigliere evidenzia che nella relazione l'iscritta non contestualizza niente di quello che scrive né rispetto al bambino né alla sua storia e non si capisce se è il bambino che ha raccontato quelle cose o se glielo ha detto l'agente di polizia giudiziaria. L'iscritta non ha tenuto conto del fatto che quella relazione venisse poi portata davanti al Giudice.

Un Consigliere rileva come la condotta dell'iscritta abbia rischiato di condizionare l'esito del procedimento (Articolo 22: *Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi*).

I Consiglieri concordano nella violazione dell'art. 5 (*Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate*) e l'art. 7 (*Nelle proprie attività professionali, ... lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,*

all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile).



L'iscritta poteva domandarsi se quel bambino fosse credibile, nel senso di essere in grado, per esempio, di avere correttamente percepito una realtà, di ricordarla e di riferirla, ma non prendere in considerazione tutta una serie di aspetti reali e concreti che sono materia degli inquirenti.

Un Consigliere sottolinea che l'iscritta non ha chiarito i confini del suo intervento con la polizia giudiziaria, ha accettato un incarico che non era chiaro.

I Consiglieri confermano la violazione dell'art. 25 (*Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio).*

I Consiglieri concordano nel ritenere la violazione dell'art. 31 in quanto, l'iscritta non ha avuto un mandato per una relazione valutativa da parte dei genitori (art.31. *Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela).*

I Consiglieri concordano sul fatto che l'iscritta non è stata consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri (art.3).

Il Consiglio vota per l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 3, 5, 7, 22, 25, 31.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare per il caso V. S. / M. L. viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato,

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 272/18)

La convocazione è fissata per il giorno 14/02/2019 alle ore 20:00



c) parere su quesito prot opl 0001818/2018

L'Avv. Elena Leardini presenta un parere relativo al Quesito dott. L.B.

<<Prima di affrontare i molteplici risvolti del parere richiesto dalla dott. B., ritengo necessaria una seppur sintetica premessa.

Laddove tra due soggetti si costituisca un rapporto giuridico, per legge o per stessa volontà delle parti, essi diventano centri di imputazione di diritti e di doveri reciproci. Cosa accade a tali diritti e doveri se uno dei due centri di imputazione, cioè uno dei due soggetti, viene a mancare per causa di morte? Per effetto della successione, alcuni diritti e alcuni doveri si trasmetteranno agli eredi del defunto; altri, invece si estingueranno. In generale, si estinguono i diritti personali, si trasmettono i diritti reali. Questo, ovviamente, nel caso in cui gli eredi accettino l'eredità. Esiste infatti la possibilità che alcuni soggetti, sebbene di fatto già in possesso di beni ereditari, non abbiano ancora acquisito pienamente il titolo di eredi, ma siano ancora solo chiamati all'eredità.

Viene illustrato il quesito posto era: <<Sono la dr L.B., psichiatra e psicoterapeuta. Lo scorso 27 settembre 2017 mio papà [...] è venuto a mancare improvvisamente dopo una grave caduta a luglio. Una decina di giorni fa una sua paziente mi ha contattata telefonicamente dicendomi di voler recuperare i suoi "documenti" che papà aveva. Approfondisco durante la telefonata e capisco che la signora fa riferimento a del materiale che lei avrebbe consegnato a papà, suppongo io tipo annotazioni (ma lei non lo specifica con precisione), e, in particolare, dice, articoli o ritagli di giornale o riviste. In merito a questa richiesta le rispondo subito che

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

se li ha portati posso provare a recuperarli ma, non sapendo se sia il caso di darle una fotocopia o l'originale, le dico che avrei sentito l'ordine degli psicologi per sapere come muovermi. La signora poi mi fa capire che desidera avere anche quanto papà si era scritto, appunti e/o schemi, nel corso della terapia adducendo come motivazione che vuole cercare un nuovo terapeuta>>.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alla morte del professionista o del cliente, si estingue il rapporto contrattuale, ma ne permangono alcuni effetti. Ad esempio, sopravvivono le obbligazioni patrimoniali, in virtù delle quali gli eredi del professionista possono richiedere al cliente il pagamento delle parcelle ancora non onorate. Sopravvivono altresì il diritto al segreto e il diritto alla riservatezza del cliente defunto, che – seppure con alcuni limiti – si trasmettono ai suoi eredi. La situazione proposta dal quesito, tuttavia, presenta una particolarità: in questo caso, se da un lato è ancora presente e non questionabile il diritto del cliente a riavere la propria documentazione (se soggetta a limiti, quanto al tipo di materiale che può richiedere, mi riservo di meglio argomentare), non può dirsi allo stesso modo pacifica l'esistenza di un soggetto nei cui confronti tale diritto possa essere fatto valere. In altre parole, un diritto di cui si è titolari può essere validamente vantato solo nei confronti di chi, quel diritto, per legge o per contratto è tenuto o si è impegnato a rispettarlo. Infatti, il problema che si pone è questo: ammesso e non concesso che la dott. B. abbia già accettato l'eredità del padre e quindi abbia assunto a pieno titolo la qualità di erede, di quali dei doveri discendenti dalla relazione professionale del padre con la paziente è divenuta a sua volta soggetto obbligato? Occorre pertanto, cercare di identificare quali siano stati i doveri del padre e, tra questi, quali si siano trasmessi alla figlia con particolare riferimento al possesso e alla custodia di materiale e documentazione altrui, detenuti non a fini personali. B.1- Il diritto/dovere al segreto professionale può dirsi estinto:

tale diritto e dovere si fonda su due elementi riassumibili con l'instaurarsi di una relazione professionale tra due soggetti da un lato e la qualità personale di uno dei soggetti, cioè il suo essere iscritto ad un albo professionale, dall'altro.



Salvo l'ipotesi in cui tale diritto/dovere si sia trasmesso ai suoi collaboratori (cioè a coloro i quali, in ragione della loro opera lavorativa, siano entrati in contatto con fatti, notizie e informazioni del cliente), in caso di sua morte l'obbligazione del professionista cessa, letteralmente, di esistere.

B.2 - Il diritto/dovere alla riservatezza propone una tutela più ampia dei dati personali di un soggetto, nella misura in cui tali dati siano detenuti da un altro soggetto non a fini personali. Come noto, in tal caso, l'Interessato può agire numerosi diritti, ma nei confronti del Titolare, del Responsabile e pure dell'Incaricato. Ma che succede se nessuno di questi soggetti "esiste" più? L'erede del Titolare del trattamento di dati personali altrui diventa, per effetto della successione, automaticamente vincolato ai medesimi doveri? In assenza di pronunce o pareri in merito, occorre svolgere un'attività di interpretazione che, per quanto accurata, può essere soggetta a legittima contestazione; tuttavia, occorre procedervi. La qualità di Titolare al trattamento di dati personali altrui si fonda su due elementi: la detenzione di dati altrui per precisi scopi e la natura non personale di tali scopi. In alcuni casi, a tali elementi se ne aggiunge un terzo: il consenso (informato) dell'interessato, cioè del soggetto al quale i dati personali si riferiscono. In assenza di tali elementi, un soggetto che viene in possesso di dati personali altrui, per cause non certo fortunate, ma comunque fortuite, quale può essere una successione mortis causae, ritengo non possa per ciò stesso assumere la qualità di Titolare. Tuttavia, sorge un dovere di riservatezza: colui che entra in possesso in maniera legittima di dati personali altrui può prenderne anche visione, ma non può divulgarli.

B.3 - Il professionista era altresì Custode della documentazione per effetto del contratto intercorso con il cliente. Per effetto dell'accettazione dell'eredità, l'erede ne diviene a suo volta custode, non in forza di un accordo o mandato in tal senso, quanto piuttosto in virtù di una signoria che egli di fatto può esercitare sulla cosa, ovvero un potere di fatto che gli consente di intervenire per impedire il verificarsi di un qualsiasi pregiudizio per terzi.

C - Data la responsabilità extracontrattuale che potrebbe insorgere in capo alla dott. B. se uno dei pazienti dovesse rivendicare di aver subito un danno ingiusto dalla divulgazione del materiale che il padre ha formato e raccolto nel corso dell'attività professionale intercorsa, ritengo sia prima di tutto nel suo proprio interesse liberarsene in modo corretto e cioè restituendolo ai legittimi interessati.

A tal fine, può occuparsene personalmente oppure incaricare un proprio professionista di fiducia.

Al contempo, dovrà valutare : se scrivere personalmente ad ogni paziente invitandolo a ritirare la documentazione entro un termine preciso decorso il quale ella sarà legittimata a distruggere la documentazione (decisione questa che se reca il pregio di potersi liberare di ogni onere di custodia in un tempo ragionevole, imporrebbe il gravoso compito di esaminare la documentazione per risalire all'identità dei pazienti, nonché particolare prudenza nel momento in cui si deve contattarli), oppure custodire la documentazione con la dovuta diligenza per un tempo che andrà stabilito secondo criteri di legge ed attivarsi solo in caso di richiesta del singolo paziente.

D - Come terza ipotesi, può essere anche considerata valida anche quella di distruggere il materiale essendosi reso obiettivamente impossibile da raggiungere lo scopo per cui è stato raccolto. Ma su tale terza ipotesi, sarebbe opportuno che la dott.



B. si rivolgesse alle Autorità competenti raccogliendo il parere autorevole del Garante della Privacy.



Due annotazioni finali: la dott. B. non necessita del consenso dei pazienti del padre per accedere alla documentazione, ma è importante che ella non divulghi senza giusta causa i dati altrui di cui verrà a conoscenza; se non vi è modo alcuno di risalire con certezza all'identità dei pazienti, la dott. B. è sollevata da ogni onere, anche di consegna, dato che, per il nostro ordinamento nessuno è tenuto all'impossibile.

Anzi, tre: non mi sono certo dimenticata della questione degli "appunti personali".

Riservandomi un ancor più compiuto parere in proposito, mi limito a citare qui un provvedimento del Garante: *<<Le informazioni di carattere personale relative ad una minore, nonché i disegni da questa redatti, raccolti da un medico neuropsichiatra negli appunti presi nel corso di una visita specialistica, costituiscono oggetto del diritto di accesso da parte dell'interessato (nella specie, nella persona di un genitore della minore)>>.*

La legge sulla privacy: *<<è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita anche da suoni o da immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno come quello in esame), ovvero compresa al loro interno o nell'ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazione del pensiero>>*

Nel caso di specie, al professionista è stato richiesto di *<<comunicare al ricorrente i restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti sopra indicati o in ogni altro eventuale altro appunto o relazione contenente anamnesi, giudizi o valutazioni o altri dati da ritenersi di natura personale nei termini sopraindicati>>*. Diritto di accesso - Dati personali e visite neuropsichiatriche - 28 novembre 2001 Garante per la protezione dei dati personali – Doc.web n. 40353.

Confidando di essere riuscita a tratteggiare un quadro generale sufficiente per dare un primo riscontro al quesito della dott. B., resto a disposizione in caso si ritenga di

dover ulteriormente approfondire la tematica, anche con particolare riferimento all'art. 17 C.D.>>



Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga chiede di porre il quesito al Garante.

d) F.E. / G.P.

Alle ore 23:05 esce il Consigliere Dott.ssa Laura Parolin.

Il Consigliere Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto del 4.8.2016 l'esponente, madre di due minori, lamenta che l'iscritta "ha visitato più volte i miei due figli F. e V. senza il mio consenso. Tengo a specificare che fino al 13.7.2015 i nostri figli erano in regime di affidamento condiviso e collocati dal Giudice presso di me". L'esponente fa un breve racconto di alcuni fatti svoltisi dall'autunno 2014 al termine del 201, infine specifica quali sono state secondo lei le violazioni deontologiche: visione e presa in carico di entrambi i figli senza suo consenso; produzione di "3 relazioni di parte che sono state depositate dal signor R. agli atti in Tribunale senza chiederne alcun consenso"; l'iscritta "ha portato avanti un percorso psicoterapeutico con i miei figli senza averne le qualifiche in quanto tale professionista risulta essere una psicologa e non un psicoterapeuta"; "Non ha interrotto immediatamente gli incontri con mio figlio F anche a seguito della raccomandata da parte del mio legale che le chiedeva la sospensione immediata dei rapporti con lui".

Allega le 3 relazioni e la diffida a seguire i minori.

Chiarimenti

Nei chiarimenti dell'11 febbraio 2018 l'iscritta ricostruisce in maniera dettagliata i

fatti. Il 22 gennaio 2013, viene contattata dalla dott.ssa E. E. (Medico Chirurgo, Specialista in Pediatria e Neonatologia, Giudice Onorario TM Milano), la quale la informa di avere fornito il suo nominativo al padre di due minori, F. e V., da lei stessa seguiti nel 2009. Emerge un quadro di prolungata esposizione dei minori a fattori stressanti e traumatici che si ipotizza debbano essere ricondotti al continuo oscillare tra episodi depressivi e ipomaniacali che caratterizzano il disturbo bipolare di cui la madre soffre da anni (F. all'epoca aveva 10 anni). Incontra il padre dei minori con il quale concorda un percorso di supporto alla genitorialità, che si svolgerà in quattro colloqui. Il 13.9.2014, la madre dei minori viene ricoverata in TSO; i minori vanno a stare dal padre, *«il quale si accorge immediatamente che l'evento, per sua stessa natura e per le modalità con cui si è compiuto, ha causato ai bambini un grave e repentino peggioramento della sintomatologia ansiosa»*. Il Signor R. le chiede aiuto, in quanto psicologa con competenza specifica in materia di bambini e trauma. Il 18 settembre 2014 vede per la prima volta i bambini riscontrandone personalmente lo stato psicologico. Il 21 settembre 2014, chiede e riceve da parte del signor R. il contatto dell'Assistente Sociale, operante presso i Servizi sociali di competenza, che già seguivano la situazione familiare dei minori in stretta collaborazione con il TM; dall'assistente sociale riceve informazioni ancora più precise e con lei si coordina affinché il suo intervento sui minori non contrasti in alcun modo con eventuali altre loro attività. Il 25 settembre 2014 l'iscritta scrive la relazione agli atti; ne consegna una copia al signor R. e, il 30 settembre 2014, dopo averne anticipato il contenuto per telefono, la invia ai Servizio Tutela Minori per segnalare, in quanto a loro volta Autorità legalmente competente, l'urgenza della situazione dei minori. In attesa che si attivino i Servizi coinvolti, *«proseguo nella mia attività di supporto ai minori, incontrandoli prima ogni quindici giorni, poi diradando tali incontri in corrispondenza*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dell'avvio di una presa in carico da parte di altri professionisti. Infatti, il 5 novembre 2014, F. viene visitato dalla N.I., la quale diagnostica nel bambino un disturbo del sonno di tipo misto, di origine funzionale e non organica, riferito a stati d'ansia legati alla paura di lasciarsi andare e perdere il controllo degli eventi. Inoltre, la professionista prescrive, in quanto urgente, una presa in carico psicoterapica». Il 10 novembre 2014 redige una nuova relazione in cui, tra l'altro, «sostengo l'opportunità di un riavvicinamento dei bambini alla madre, ma ne sottolineo il necessario carattere di gradualità; i bambini non sono assolutamente pronti a rincontrarla e manifestano momenti alternati di discreta tranquillità a fasi di riacutizzazione del trauma, in genere coincidenti con episodi in cui si prospetta loro la possibilità di tornare a vivere con la mamma». Nel dicembre 2014, F. inizia ad essere seguito dalla N.P. la quale a sua volta osserva e descrive lo stato psicofisico del bambino per giungere ad affermare, nel luglio 2015, quanto egli non sia in grado di sopportare e elaborare l'ipotesi di avere degli incontri, seppur in spazio protetto, con la madre. «In coincidenza di tale presa in carico, di più ampia portata rispetto al mio intervento, ritengo di poter diradare gli incontri e di intervenire solo nelle fasi di riacutizzazione del trauma, in genere coincidenti con episodi durante i quali la madre dei minori manifesta con modalità inadeguate la seppur comprensibile rabbia di non poter riavere ancora i bambini con sé. Nel frattempo, a gennaio 2015 il Tribunale per i Minorenni affida al padre ogni decisione scolastica ed extrascolastica riguardante i figli, anche contro il parere della madre». Agli inizi di marzo 2015, la bambina «mi confida dei fatti di natura sessuale piuttosto gravi, affermando di averli vissuti in casa con la madre e il compagno. Il 20 marzo 2015, invio una segnalazione al PM presso il Tribunale dei Minori in cui riferisco i racconti dei minori relativi a una presunta esposizione degli stessi a fatti di natura sessuale da parte della madre e il compagno. Da quel momento, dirado ulteriormente gli incontri con i minori, limitandoli allo stretto necessario per garantire loro una certa stabilità e, al contempo, evitare



di sovraesporli a troppi interventi». «Nel periodo di novembre/dicembre 2015, il Sig. R. mi chiede di assistere, in qualità di psicologa dei minori, agli incontri protetti tra costoro e la madre; anche la signora G. accetta di buon grado tale mia presenza. Leggo in questo suo atteggiamento conferma del fatto, già di per sé assolutamente plausibile dato che il mio ruolo è stato fin dall'inizio ben noto, che ella sia stata sempre a conoscenza del mio lavoro con i ragazzi. I colloqui, tuttavia, non si sono mai tenuti». Dal luglio 2015, il benessere dei bambini è tutelato dal team della Tutela Minori del Comune. Nel dicembre 2015, ricevo dal legale della signora G. una comunicazione con cui mi si accusa, senza appello, di avere commesso un illecito e mi viene intimato di fornire "spiegazioni" in merito. Inoltre, viene formalizzato l'invito ad interrompere immediatamente gli incontri con i minori. Nell'audizione del 27.11 2018 l'iscritta ripercorre in maniera dettagliata tutto il percorso svolto con i minori. L'iscritta sottolinea come, già nel momento della presa in carico del padre, fosse venuta in contatto con informazioni preoccupanti riguardanti la salute psichica del figlio che a 11 anni aveva già commesso gesti suicidari. Quando è avvenuto il TSO della madre (13.9.2014), il padre ha chiesto all'iscritta di vedere i minori che vede per la prima volta il 19.9.2014. La madre non è stata interpellata ma sono stati immediatamente avvisati i Servizi dell'inizio della presa in carico. "Mi sono presa un grande responsabilità, lo so: non c'era una cosa migliore da fare, ma mi sono sentita di accettare anche perché c'era una rete molto forte (assistenti sociali, psicologi dei servizi, NPI, etc)". L'iscritta ha ritenuto di intervenire direttamente sui minori anche a fronte di una sua formazione specifica sul trattamento del trauma.

Nell'audizione l'iscritta ribadisce "Non ho incontrato la signora per privilegiare il lavoro con i suoi figli. Io ho sempre lavorato perché loro potessero recuperare l'immagine interna della madre, ribadendo anche più volte che sarebbe stato necessario prima o poi che loro re-



incontrassero la loro madre". Nell'audizione afferma «Mi rendo conto di aver fatto delle scelte, anche rischiose, che poi sono quelle che mi hanno portata qui. Ma io ho sempre cercato di fare la scelta migliore per i bambini in quel momento. L'unica cosa che avrei potuto fare per salvaguardarmi era di non accettare il caso, ma non me la sono sentita».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

L'iscritta ha risposto in modo puntuale argomentando le sue scelte sia dal punto di vista metodologico sia clinico - scientifico, e portando una seria riflessione sulla propria responsabilità deontologica. L'iscritta ha contestualizzato il momento della scelta della presa in carico avvenuta nell'immediatezza del TSO della madre e di una consapevolezza di una situazione di rischio per la salute dei minori. L'avviso della presa in carico è stato dato ai Servizi. Dal gennaio 2015 al padre viene attribuito il potere straordinario anche di decisioni scolastiche e dal marzo 2015 la psicologa apprende fatti che riguardano la madre per i quali propone referto alla Procura presso il Tribunale. La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti, sentita l'iscritta in audizione istruttoria, considerati che sono stati approfonditi in maniera esaustiva tutti gli aspetti critici del caso, ritiene che non emergano elementi di rilevanza disciplinare. Si propone l'archiviazione del caso.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso F.E. / G.P. viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 273/18)



Alle ore 23:16 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/12/2018

Il Presidente	La consigliera	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Laura Parolin	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Firma per il punto 3 d)

La Consigliera

Chiara Marabelli